



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**  
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA  
PUBBLICITA', INSEGNE D'ESERCIZIO  
E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con delibera CC n. 26 del 29/04/2016

# **INDICE**

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – *Disposizioni generali*

Articolo 2 – *Classificazione del Comune*

Articolo 3 – *Maggiorazione per rilevanti flussi turistici*

Articolo 4 – *Gestione del Servizio*

## CAPO II

### IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 5 – *Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni*

Articolo 6 – *Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni*

Articolo 7 – *Piano Generale degli Impianti*

Articolo 8 – *Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni*

Articolo 9 – *Impianti privati per affissioni dirette*

Articolo 10 – *Spazi ed impianti per affissioni su beni privati*

Articolo 11 – *Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale*

## CAPO III

### IMPOSTA COMUNALE PER LA PUBBLICITA'

Articolo 12 – *Procedure per l'installazione di impianti pubblicitari, affissioni dirette e pubblicità temporanea.*

Articolo 13 – *Autorizzazioni*

Articolo 14 – *Esposizione stendardi pubblicitari in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni locali.*

Articolo 15 – *Limitazioni e divieti*

Articolo 16 – *Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti*

Articolo 17 – *Materiale pubblicitario abusivo*

Articolo 18 – *Rimozione del materiale pubblicitario*

Articolo 19 – *Obbligo della dichiarazione*

Articolo 20 – *Tariffe*

Articolo 21 – *Pagamento dell'imposta*

#### CAPO IV

#### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 – *Modalità per le pubbliche affissioni*

Articolo 23 – *Tariffe*

Articolo 24 – *Esenzioni dal pagamento del diritto*

Articolo 25 – *Sanzioni amministrative*

Articolo 26 – *Entrata in vigore*

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1**  
**Disposizioni generali**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3 del decreto legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento si intendono rispettivamente :
  - △ per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
  - △ per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
  - △ per "decreto" il D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993;
  - △ per "ufficio competente" si intende l'ufficio e/o gli uffici competenti, sulla base delle attività e/o procedimenti individuate dalla Giunta Comunale negli atti di organizzazione e programmazione.

**Articolo 2**  
**Classificazione del Comune**

1. Il Comune di Scarperia e San Piero, ai fini della determinazione delle tariffe di imposta e del diritto, si colloca nella Classe IV prevista dall'art. 2 del decreto.

**Articolo 3**  
**Maggiorazione per rilevanti flussi turistici**

1. Nel periodo compreso fra il 15 maggio ed il 15 settembre di ogni anno, si applica, in ragione di rilevanti flussi turistici connessi al tradizionale svolgimento nel Comune di Scarperia e San Piero di molteplici manifestazioni sportive e culturali, la maggiorazione del 50% delle tariffe previste dall'art. 3, comma 6, del decreto.

**Articolo 4**  
**Gestione del servizio**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di competenza dell'Amministrazione Comunale, salvo che il Consiglio Comunale stabilisca, con apposita deliberazione, di affidarlo in concessione a terzi.

## CAPO II

### IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### **Articolo 5**

##### **Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni**

1. Le tipologie e la quantità degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sono indicati nel Piano Generale degli Impianti.
2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

#### **Articolo 6**

##### **Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

#### **Articolo 7**

##### **Piano Generale degli Impianti**

1. I criteri, a cui il piano generale degli impianti deve essere improntato, sono i seguenti:
  - a) la scelta del tipo di impianti da installare e delle località ove effettuare l'installazione devono rispettare il principio di salvaguardia del territorio contenuto nelle norme urbanistico-edilizie, nel rispetto delle esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
  - b) il piano deve considerare le effettive esigenze della comunità, anche in un'ottica di sviluppo sia commerciale che socio-culturale;
  - c) il piano deve essere applicato nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso.
2. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante da illustrarsi nella motivazione del provvedimento di modifica.

#### **Articolo 8**

##### **Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma, si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Il Comune riserva a proprio uso esclusivo il 10% degli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale, così come previsti nel Piano Generale degli Impianti, nei quali saranno affissi soltanto manifesti e comunicati del Comune.

### **Articolo 9** **Impianti privati per affissioni dirette**

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano Generale degli Impianti e dalle norme urbanistico-edilizie.
2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.
3. Le modalità per l'installazione sono quelle previste all'art. 12 e seguenti del presente Regolamento.

### **Articolo 10** **Spazi ed impianti per affissioni su beni privati**

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale sulle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

### **Articolo 11** **Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale**

1. Qualora la pubblicità o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. La procedura autorizzativa per l'installazione di mezzi pubblicitari e di insegne dovrà essere attivata tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive o Ufficio Urbanistica corredata delle autorizzazioni e dei pareri necessari.

CAPO III  
IMPOSTA COMUNALE PER LA PUBBLICITA'

## **Articolo 12**

### **Procedure per l'installazione degli impianti pubblicitari, affissioni dirette e pubblicità temporanea**

1. L'effettuazione della pubblicità richiedente l'installazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata ai procedimenti autorizzativi da attivare tramite SUAP o ufficio competente.
2. La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione (elaborati grafici, fotografie ecc) necessaria ai fini dell'espletamento dell'istruttoria e, comunque, della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato, se non di proprietà comunale.
3. Le autorizzazioni si intendono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
4. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione dei canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicità.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'ufficio preposto alla gestione delle domande dovrà trasmettere l'elenco dei titoli abilitativi al concessionario del servizio o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta, ai fini del controllo per l'applicazione dei tributi relativi.

## **Articolo 13**

### **Autorizzazioni**

1. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
  - a) Pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione del carburante;
  - b) Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
  - c) Tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai commi precedenti che non richiedano installazione di appositi mezzi.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari temporanei lungo le strade ed aree pubbliche, nonché la pubblicità acustica realizzata al di fuori dei locali chiusi, deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio competente.
3. Per la pubblicità acustica valgono le limitazioni ed i divieti espressamente previsti dall'art. 15 del presente Regolamento.

## **Articolo 14**

### **Esposizione standardi pubblicitari in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni locali**

E' consentita, senza necessità di richiedere preventiva autorizzazione, l'esposizione di standardi pubblicitari o locandine, lungo le strade di proprietà di questo ente, da parte di associazioni di volontariato e senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale, in occasione di manifestazioni organizzate e autorizzate (sagre, feste paesane e simili) alle seguenti condizioni:

- a) Gli standardi, locandine, intesi come elementi bidimensionali, con una sola o entrambe le facce finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, potranno essere luminosi per luce indiretta (riflessa) e non per luce propria;
- b) Gli standardi o locandine dovranno essere collocati nel pieno rispetto della normativa in materia di pubblicità e circolazione stradale, in particolare dell'art. 23 del D.Lgs 285/92 e degli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 del D.P.R. 495/1992;
- c) Per ogni manifestazione organizzata da ciascuna associazione potranno essere esposti al massimo 10 strumenti pubblicitari, intesi come standardi o locandine, con i lati di dimensioni massime di 70 cm per 100 cm o comunque superficie massima di 7.000 centimetri quadrati ciascuno da esporsi fino ad una distanza massima di un chilometro dal luogo dove si svolge la manifestazione;
- d) Tutti gli strumenti pubblicitari dovranno essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi; le strutture e i materiali utilizzati per l'esposizione pubblicitaria dovranno essere interamente rimossi. In nessun caso è consentito utilizzare materiali che possano in qualsiasi modo danneggiare le strutture della strada o degli alberi.
- e) Il periodo massimo consentito per l'esposizione pubblicitaria di cui al presente articolo è stabilito in 15 giorni;
- f) Prima dell'esposizione dovrà essere corrisposta la relativa imposta sulla pubblicità e trasmessa al Comune copia della ricevuta di pagamento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

- a) per esposizioni pubblicitarie effettuate all'interno della perimetrazione dei centri storici di Scarperia, San Piero a Sieve e Sant'Agata, per le quali dovrà essere richiesta specifica autorizzazione;
- b) per esposizione di mezzi pubblicitari in materia di propaganda elettorale, referendaria e simili.

## **Articolo 15** **Limitazioni e divieti**

1. Qualsiasi forma di pubblicità dovrà rispettare le norme urbanistico-edilizie vigenti nonché le norme contenute nel Regolamento sul Decoro Urbano.
2. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole o di edifici di culto.
3. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.
4. La pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari è consentita quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di opportunità per motivi inerenti il servizio di rimozione dei rifiuti.
5. E' vietato depositare o lasciare volantini, depliant, manifesti, opuscoli altro materiale pubblicitario e/o informativo sotto le porte di accesso, sui cancelli, sulle recinzioni, sugli usci, negli androni e simili delle abitazioni private, delle attività economiche e dei locali pubblici o aperti al pubblico. La distribuzione dei suddetti materiali pubblicitari o informativi potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o contenitori allo scopo predisposti dal destinatario o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici/aperti al pubblico o attività economiche



**Articolo 16**  
**Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti**

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i titoli abilitativi, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualunque momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Regolamento.

**Articolo 17**  
**Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune nonché le varie forme di pubblicità esposte senza i prescritti titoli abilitativi, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dai relativi regolamenti, per forma contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione. Similmente è abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Sono, altresì, abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
3. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi dovranno essere immediatamente rimosse. Il Comune dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, intimando di provvedere alla rimozione della pubblicità e al ripristino dei luoghi entro il termine stabilito nell'avviso stesso. In caso di inottemperanza entro il termine stabilito, il Comune o il concessionario provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti nell'interesse dei quali la pubblicità o l'affissione era effettuata le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato con raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il rimborso non venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso il Comune procede al recupero coattivo addebitando ogni spesa di riscossione al soggetto di cui sopra.
4. Contestualmente alla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 25 del presente Regolamento e, il Comune o il concessionario del servizio, provvedono all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni e, se dovuti, degli interessi.

**Articolo 18**  
**Rimozione del materiale pubblicitario.**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data indicata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della forma del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento; la rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

### **Articolo 19** **Obbligo della dichiarazione**

1. Prima di iniziare la pubblicità, l'interessato è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dall'Ente. La dichiarazione deve contenere, oltre ai dati personali del richiedente (cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o sede) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

### **Articolo 20** **Tariffe**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità permanente e temporanea sono deliberate entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno ed entrano in vigore dal 1° gennaio del medesimo anno per la pubblicità permanente ed il giorno successivo alla deliberazione per la pubblicità temporanea;
3. Qualora le tariffe non vengano modificate entro il termine di cui al comma 2, si intendono prorogate di anno in anno.
4. La tariffa è ridotta del 50% per l'esposizione permanente di mezzi pubblicitari che, anche indirettamente, contribuiscono alla promozione e/o valorizzazione del territorio a livello nazionale e dell'80% se la promozione e/o valorizzazione avviene a livello internazionale.
5. Il riconoscimento della valenza di promozione del territorio di cui al comma precedente è effettuato con atto della Giunta Comunale.

### **Articolo 21** **Pagamento dell'imposta**

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 0,49 euro o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 L.296 del 27 dicembre 2006, non si fa luogo al versamento dell'imposta o del tributo qualora l'importo da versare non superi l'importo di 2,00 euro.

CAPO IV  
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**Articolo 22**  
**Modalità per le pubbliche affissioni**

1. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
2. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti o senza il pagamento dei diritti, dovrà essere rimosso o coperto con spese a carico del soggetto nell'interesse del quale è stata effettuata l'affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni alla legge, sia penali, che civili, che tributarie, vigenti in materia.

**Articolo 23**  
**Tariffe**

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura stabilita dalle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno ed entrano in vigore dal giorno successivo alla deliberazione e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

**Articolo 24**  
**Esenzioni dal pagamento del diritto**

1. Ai sensi dell'art. 20.2 del D.Lgs 507/93, il 10% degli spazi totali destinati alle pubbliche affissioni è riservato all'affissione dei manifesti dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs 507/93 in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. I manifesti mortuari, la cui affissione venga effettuata in proprio dalle Confraternite di Misericordia o da altre imprese di onoranze funebri, senza l'intervento del personale del servizio di Pubbliche Affissioni negli spazi appositamente destinati, sono esenti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni.

**Articolo 25**  
**Sanzioni amministrative**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente Regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, dalla legge 24 dicembre 1981 n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 206,00 a € 1.549,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. In caso di installazione di mezzi pubblicitari, insegne e affissioni abusive si applicano le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi, quelle tributarie e, qualora l'installazione preveda opere edili, le sanzioni urbanistico-edilizie.
5. I proventi delle sole sanzioni amministrative, da chiunque accertate, dovuti al Comune sono destinati al potenziamento e miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente capo al Comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

## **Articolo 26**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.